



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e trasporti

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999” e, in particolare, l’articolo 8 relativo all’utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento strategico dell’energia;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, come convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

CONSIDERATO in particolare l’articolo 46 del citato decreto-legge n. 159/2007 in base al quale “1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all’aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [...]”;

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” e, in particolare, le previsioni dell’articolo 10, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima del 2019, predisposto dal Governo italiano nel dicembre 2019, che ribadisce il ruolo essenziale del GNL nella transizione energetica;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;



VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.M. 23 febbraio 2006 con il quale, ai sensi del citato articolo 8 del legge 24 novembre 2000 n. 340, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Regione Toscana, ha autorizzato la Società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. alla costruzione e all'esercizio di un Terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) galleggiante "FSRU Toscana", ancorato a circa 22 km al largo della costa tra Livorno e Pisa;

VISTO il decreto direttoriale del 8 ottobre 2020 con cui il Direttore generale dell'allora Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari-DGISSEG del Ministero dello sviluppo economico, oggi confluita nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ha autorizzato la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, alla realizzazione di alcune modifiche impiantistiche all'esistente Terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) galleggiante "FSRU Toscana", in conformità al progetto presentato in allegato all'istanza e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento autorizzativo;

CONSIDERATO, in particolare, che il progetto autorizzato con il citato decreto del 8 ottobre 2020 ha previsto la realizzazione di una serie di interventi funzionali e impiantistici sul citato Terminale al fine di consentire – in aggiunta alle attività già svolte dal Terminale e preordinate all'importazione del GNL, del suo stoccaggio e rigassificazione con conseguente immissione in rete per mezzo del collegamento del terminale stesso alla Rete Nazionale Gasdotti – l'implementazione di un servizio per l'attracco al Terminale di metaniere di piccola-media taglia (*servizio small scale*) sul lato sinistro dello stesso e il caricamento di GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale;

CONSIDERATO, inoltre, che, tenuto conto degli esiti della conferenza di servizi e, in particolare, dell'esito della verifica di asseguibilità a V.I.A., il *servizio small scale* è stato autorizzato confermando il numero complessivo di accosti già autorizzati, pari a 59 accosti;

VISTO il decreto del 6 aprile 2022 con cui il termine per la conclusione dei lavori attinenti all'implementazione del *servizio small scale* presso il citato Terminale, così come autorizzati con decreto direttoriale del 8 ottobre 2020, sono stati prorogati di 12 mesi, cioè al 29 marzo 2023;

VISTA la nota n. 2021/OUT/GENER/B/0073 del 30 marzo 2021 (prot. DGISSEG n. 9707.30-03-2021) con cui la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs. n.257/2016, per l'autorizzazione alla modifica delle modalità di svolgimento del *servizio small scale*, così come autorizzate dal citato decreto dell'8 ottobre 2020;

CONSIDERATO, in particolare, che con la citata nota 30 marzo 2021 la Società ha chiesto l'autorizzazione all'accosto di 122 navi bettoline all'anno per svolgere il *servizio small scale*, ulteriori rispetto ai 59 accosti totali precedentemente assentiti, senza la necessità di apportare alcuna ulteriore modifica in termini di configurazione del Terminale rispetto alle modifiche già autorizzate con decreto dell'8 ottobre 2020;



VISTA la nota n. 13127 del 28 aprile 2021 con cui la Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero della Transizione ecologica, oggi ridenominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito della menzionata istanza presentata in data 30 marzo 2021, ha avviato il procedimento per l'autorizzazione alla modifica delle modalità di svolgimento del *servizio small scale*, al fine di poter svolgere un numero maggiore di accosti;

CONSIDERATO, in particolare, che con la citata nota del 28 aprile 2021 questa Amministrazione ha provveduto a indire la conferenza di servizi, in modalità semplificata e asincrona, sospendendone le relative tempistiche in attesa delle determinazioni in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), parte integrante e condizione necessaria per la prosecuzione dell'istruttoria;

PRESO ATTO che, nel mentre il procedimento risultava ancora in corso, in data 2 agosto 2022, la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha presentato un'integrazione alla citata istanza del 30 marzo 2021, chiedendo di integrare il procedimento in corso con la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art.46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, e smi, di aumento della capacità di rigassificazione del Terminale;

CONSIDERATO, in particolare, che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. - attualmente autorizzata ai sensi del decreto di autorizzazione del 2006 a esercire il Terminale con capacità massima di rigassificazione di 3,75 miliardi di Sm³ annui - ha chiesto con l'integrazione presentata in data 2 agosto 2022 la modifica dell'autorizzazione originaria per poter aumentare la capacità di rigassificazione del Terminale fino a 5 miliardi di Sm³ annui;

CONSIDERATO che l'incremento della capacità di rigassificazione richiesto con l'istanza del 2 agosto 2022 è realizzato senza modifiche all'impianto, ma attraverso un maggior utilizzo dei vaporizzatori esistenti attraverso un efficientamento della logistica;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta integrazione, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza, con nota n. 27363 del 2 settembre 2022, ha provveduto a comunicare che il procedimento avviato in data 28 aprile 2022 risultava quindi integrato con il progetto per l'aumento della capacità di rigassificazione del Terminale dagli attuali 3,75 miliardi di Sm³ annui fino a 5 miliardi di Sm³ annui e che, quindi, la relativa conferenza di servizi avrebbe riguardato oltre all'autorizzazione alla modifica del *servizio small scale* anche l'incremento della capacità di rigassificazione del Terminale;

CONSIDERATO che le tempistiche del procedimento sono comunque rimaste sospese in attesa della conclusione del procedimento di V.I.A. che risultava ancora in corso, in cui era stato integrato anche il progetto attinente all'aumento della capacità di rigassificazione del Terminale;

VISTO il Provvedimento di compatibilità ambientale n. 450 del 27 dicembre 2022, favorevole con condizioni ambientali;

PRESO ATTO che il citato Provvedimento n. 450, benché denominato "*giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di "Terminale di rigassificazione GNL galleggiante "FSRU Toscana"- Richiesta di accosti aggiuntivi per servizio di Small Scale LNG", proposto dalla OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.*", nelle premesse cita l'integrazione relativa all'aumento della capacità di rigassificazione, e che tale integrazione è stata considerata nei pareri allegati al Provvedimento, tra cui, in particolare, nel parere della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS che esprime "*Parere favorevole sulla compatibilità del progetto "Terminale di rigassificazione GNL galleggiante "FSRU Toscana"- Richiesta di accosti aggiuntivi per servizio di*



Small Scale LNG” ed alla proposta di aumento della capacità di rigassificazione, [...]”, nonché nella Deliberazione di Giunta regionale n.1135 del 10.10.2022 e nel parere della Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTA la nota n.44724 del 30 dicembre 2022 con cui la Direzione generale infrastrutture e sicurezza, in considerazione dell’emanazione del suddetto Provvedimento di compatibilità ambientale n. 450 del 27.12.2022, ha riattivato l’istruttoria procedimentale, concedendo 75 giorni alle Amministrazioni/Enti coinvolti per l’espressione dei pareri di competenza, altresì comunicando che, solo nel caso fossero emersi elementi di complessità durante l’istruttoria, la conferenza di servizi sarebbe divenuta sincrona;

CONSIDERATO che, con la succitata nota di riattivazione del procedimento autorizzativo, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha, al contempo, provveduto a informare dei pareri nel frattempo trasmessi dalle Amministrazioni/Enti coinvolti, trasmettendone la relativa copia;

VISTA la nota n. 40929 del 17 marzo 2023 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha comunicato, tenuto conto del decorso delle tempistiche, in considerazione dei pareri favorevoli acquisiti, tutti trasmessi in allegato alla nota medesima, la chiusura favorevole dell’istruttoria procedimentale, chiedendo contestualmente l’Intesa della Regione Toscana ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo in quanto, ai sensi dell’art.46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, l’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Regione interessata;

CONSIDERATO in particolare che, nell’ambito del procedimento autorizzativo, sono stati acquisiti i pareri/note da parte delle seguenti Amministrazioni e Enti, come riportati in dettaglio nella citata nota di chiusura dell’istruttoria procedimentale del 17 marzo 2023: Agenzia delle dogane; Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana - Marche – Umbria; Stato Maggiore della Marina; Capitaneria di porto di Livorno;

CONSIDERATO inoltre che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. con nota n. 259 del 10 ottobre 2022 ha presentato la richiesta di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, procedura conclusasi con l’emanazione del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA con nota prot. n. CIPPC/432 del 14/03/2023, nonché del Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso da ISPRA con nota prot. 13669 del 15/03/2023;

CONSIDERATO inoltre che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha presentato agli Enti competenti la Dichiarazione di Non Aggravio di Rischio ai sensi del D.Lgs. 26/06/2015, n.105;

VISTA la nota, acquisita al protocollo del Ministero n.47314 del 28.03.2023, con cui la Regione Toscana ha trasmesso la Delibera della Giunta regionale n. 283 del 20 marzo 2023 di espressione dell’Intesa al progetto;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni ed Enti interessati nel corso dell’istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno espresso le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è finalizzata a ottenere l’autorizzazione alla modifica delle modalità di svolgimento del *servizio small scale* prevedendo un numero maggiore di accosti nonché all’aumento della capacità di rigassificazione del Terminale fino a 5 miliardi di Sm³ annui;



VISTE in particolare le determinazioni in materia di V.I.A. e acquisita l'Intesa della Regione Toscana;

TENUTO CONTO della rilevanza dell'iniziativa, con particolare riferimento all'aumento della capacità di rigassificazione del Terminale, in quanto contribuisce a fronteggiare le criticità emerse a seguito del conflitto Russia-Ucraina per la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas naturale;

VISTI gli atti d'ufficio,

DECRETA

Art. 1

1. La società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. - con sede legale in Via Passione, 8, 20122 Milano - è autorizzata a esercire il Terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) galleggiante "FSRU Toscana" con una capacità di rigassificazione fino a 5 miliardi di Sm³ annui, in conformità al progetto presentato con lettera n. 2022/OUT/GENER/B/0199 del 2 agosto 2022 e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.

2. Il *servizio small scale* presso il Terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) galleggiante "FSRU Toscana" della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. - con sede legale in Via Passione, 8, 20122 Milano - già autorizzato con decreto del 8 ottobre 2020, è modificato prevedendo l'accosto di 122 navi bettoline all'anno per svolgere il *servizio small scale*, ulteriori rispetto ai 59 accosti totali precedentemente assentiti, in conformità al progetto presentato con lettera n. 2021/OUT/GENER/B/0073 del 30 marzo 2021 e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.

Art. 2

1. La società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è tenuta a inviare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG VA e DG IS, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e alla Regione Toscana un rapporto sull'avvenuta implementazione di quanto autorizzato all'articolo 1, nonché sul rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui all'art. 3. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni e condizioni.

2. L'attuazione di quanto autorizzato dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

3. Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi di realizzazione, la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. dovrà presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DG IS per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

1. La società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in sintesi in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza, e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.



Art. 4

1. L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia.

Art. 5

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<http://www.mase.gov.it>).

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA
ENERGETICA**

(Gilberto Pichetto Fratin)

**IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

(Matteo Salvini)



ALLEGATO – Quadro sinottico delle prescrizioni e condizioni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Prescrizioni
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali	Decreto di compatibilità ambientale DM-2022-0000450 del 27/12/2022	Il provvedimento integrale, comprensivo dei relativi allegati, è disponibile al seguente link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7886/11529
REGIONE TOSCANA	Delibera della Giunta regionale n. 283 del 20 marzo 2023	[...] Si confermano le prescrizioni di cui alla DGR n. 359 del 28.03.2022 e alla DGR n. 1135 del 10.10.2022, con cui sono stati espressi i pareri della Regione nell'ambito del procedimento di VIA statale per l'istanza in oggetto. [...]
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI Direzione accise - energie e alcoli Ufficio accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali	Nota n. 510370/RU del 11 novembre 2022 (prot dgis n.37786 del 11.11.2022)	[...] si esprime parere favorevole in merito alla realizzazione delle modifiche impiantistiche in oggetto, vincolandolo tuttavia al rispetto di alcune prescrizioni di carattere generale attinenti ai profili prettamente fiscali di competenza di questa Agenzia, di seguito richiamate: - eventuali cessioni intra UE/esportazioni di GNL (mediante navi metaniere di piccola/media taglia, dette metaniere Small Scale) andranno effettuate mediante tubazioni dedicate e provviste di appositi sistemi fiscali di misura dei quantitativi estratti dall'impianto, ferma restando la possibilità di applicazione, a riscontro, di procedure internazionali di carico analoghe a quelle di scarico; - al fine di permettere a questa Agenzia la corretta effettuazione della prevista vigilanza fiscale, nonché per consentire la corretta effettuazione di un bilancio annuale di materia e di energia a bordo del terminale FSRU, che confermi la congruità delle singole partite di GNL introdotte e, ad ogni titolo, estratte o consumate (tenendo conto, quindi, anche del contributo dovuto alle eventuali azioni di correzione dell'Indice di Wobbe) a meno delle perdite, si ravvisa la necessità di avere accesso da remoto, anche con modalità di consultazione non dirette, a tutti i sistemi gestionali e alle letture di ciascuno strumento di misura non fiscale utilizzato sulla piattaforma con finalità di processo (misuratori di portata, telelivelli dei serbatoi GNL, misuratori di pressione, termosonde, gascromatografi, ecc.); - come criterio generale, qualunque sia la



		configurazione definitiva dell'impianto, deve essere possibile infine raccordare la misura volumetrica fiscale con quella energetica del send out, mediante disponibilità del dato relativo alla composizione del gas e delle eventuali aggiunte per la correzione dell'indice di Wobbe o comunque mediante una procedura che consenta la rapida conversione tra la giacenza a bordo e l'energia associata. [...]
Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali provveditorato interregionale per le OO.PP. Toscana - Marche - Umbria Ufficio 2 - Tecnico e OO.MM. per la Toscana	Nota n. prot. dgis n.21084 del 7.11.2022)	L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti PRESCRIZIONI: 1) La presente autorizzazione è subordinata alle determinazioni espresse dalla Valutazione di Impatto Ambientale